

L'ergastolo e la dignità umana: un caso lampante di disattuazione della costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano

Janafna Thaddeu Calil de Freitas*

Introduzione

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, o semplicemente "CEDU o Convenzione EDU" è una Convenzione internazionale volta a tutelare i diritti dell'uomo adottata dal Consiglio d'Europa.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, "Corte EDU o Corte di Strasburgo", è un organo giurisdizionale, istituito nel 1959 dalla Convenzione EDU, per garantire l'applicazione ed il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ossia, per dare attuazione alla suddetta Convenzione. Aderiscono alla Convenzione EDU tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa e di questi 28 sono anche membri dell'Unione Europea.

La Corte EDU con sede a Strasburgo non fa parte dell'ordinamento dell'Unione Europea, ma è retta dal diritto internazionale, per ciò non va confusa con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sede a Lussemburgo.

Ciononostante, il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all'Unione Europea di accedere alla CEDU e un progetto di accordo di adesione è stato predisposto nel 2013. Infatti, nel

* Doutor em Direito penal e garantias del cittadino – Università degli Studi Roma Tre (2016).

2010, la sentenza n. 11984 del Tribunale amministrativo del Lazio, in Italia, per la prima volta ha invocato l'effetto del Trattato di Lisbona per affermare l'applicazione diretta della CEDU nell'ordinamento giuridico interno.

La Corte EDU può giudicare sia i ricorsi individuali (ogni persona i cui diritti siano stati violati nel quadro della Convenzione da uno Stato può adire la Corte) sia i ricorsi degli Stati contraenti nell'ipotesi di violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali. La Corte EDU possiede una funzione sussidiaria in relazione agli organi nazionali (interni), giacché i ricorsi sono ammissibili soltanto se siano state esaurite tutte le vie di ricorso interno (tutti i gradi di giudizio interni dello Stato membro).

Gli Stati firmatari della Convenzione EDU si impegnano a dare esecuzione alle decisioni della Corte EDU e al controllo relativo all'adempimento di tale obbligo è della responsabilità del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

La CEDU è considerata il testo di maggior rilievo nell'ambito della protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, visto che è l'unico testo dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consente a chiunque la possibilità di tutelare i propri diritti fondamentali, facendo ricorso alla Corte EDU.

Inoltre, la CEDU, diversamente dagli altri patti internazionali, attribuisce all'art. 15 la natura assolutamente inderogabile e perciò non mitigabile al divieto contenuto nell'art. 3, per cui lo Stato membro responsabile per aver commesso atti di tortura non può sottrarsi alla sanzione della Corte EDU.

L'art. 3 della Convenzione EDU¹ praticamente ripete il contenuto dell'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo², con la differenza che, come abbiamo visto, il divieto di tortura previsto dalla CEDU non contempla alcuna eccezione, ponderazione o mitigazione con altri diritti o valori, come per esempio, l'esigenza di prevenzione generale, la lotta contro la criminalità

¹ "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

² "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti".

organizzata o contro il terrorismo³.

Il suddetto articolo vieta in una sola disciplina una serie di fenomeni molto diversi (la tortura, le pene e i trattamenti inumani e degradanti), capaci di mettere in pericolo o di ledere lo stesso bene giuridico: la dignità umana e la salute (sia fisica sia psichica) della persona.

La tortura consiste in una violenza o in una minaccia capace di cagionare grave sofferenza (fisica o psicologica) ad una persona privata dalla propria libertà personale o sottoposta al potere dello Stato, con la finalità di ottenere rivelazioni, confessioni o dichiarazioni, o anche, soltanto con una finalità meramente punitiva o ritorsiva⁴.

Invece, le altre ipotesi contenute nell'art. 3, CEDU, ossia, le pene e i trattamenti inumani o degradanti si differenziano dalla tortura perché non rappresentano un'azione intenzionalmente realizzata da un pubblico ufficiale, con la finalità di ottenere una dichiarazione o una informazione, e consistono piuttosto nella conseguenza diretta di una pena o di un internamento non conforme al principio di dignità umana e agli *standard* stabiliti dalla Corte EDU. È ciò che accade, ad esempio, nell'ipotesi di una pena detentiva da scontare in un luogo con uno spazio personale pari o inferiore ai 3 metri quadrati stabiliti dalla Corte, o senza illuminazione, ventilazione, condizioni igieniche precarie, o ancora, in un caso di violenza fisica o psicologica meno grave della tortura vera e propria⁵.

Il divieto di tortura contenuto nell'art. 3 CEDU contiene, quindi, oltre la tortura, altre forme di violenza, ossia, i trattamenti e le pene inumani e degradanti, che sono meno gravi, ma sono comunque pregiudizievoli della dignità della persona, visto che derivano dalla precarietà e dal degrado delle condizioni delle carceri e sono il risultato

³ A. BALSAMO, *L'art. 3 della CEDU e il sistema italiano in Cassazione penale*, fasc. 11, 2014, p. 3925 e ss.

⁴ È proprio quello che è successo nel famoso caso Diaz, per il quale la Corte EDU ha condannato l'Italia. Veda a riguardo l'*arrêt* della Corte EDU, 4 sezione, 7 aprile 2015. *Affaire Cestaro c. Italie* (rêquete n. 6884/11).

⁵ M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, 2011; *Prevenir la tortura y los malos tratos: cambios en la cultura de los lugares de privación de libertad*, in APT, 2013.

di discipline legislative troppo severe⁶.

In questo modo, - ripetiamo - la tortura non si differenzia dalla pena o dal trattamento inumano o degradante soltanto per la gravità dell'offesa, ma soprattutto per la sua particolare circostanza: la condotta dell'agente è intenzionalmente rivolta a cagionare sofferenza e a violare la dignità di una persona privata della sua libertà (situazione di vulnerabilità) con un determinato obiettivo o finalità.

Non tutte le condotte lesive dell'integrità fisica violano la disciplina dell'art. 3 CEDU e la Corte EDU ha ribadito più volte che è necessario, per integrare la violazione di tale norma, il superamento della cd. soglia minima di gravità: criterio che deve essere valutato caso per caso e tiene in conto le circostanze oggettive del fatto, per esempio la durata del trattamento e la sua gravità, le qualità soggettive della vittima, l'età ed il sesso, le sue condizioni psicologiche, ecc⁷.

Si è spesso sostenuto che siccome l'art. 3 rappresenta il nucleo duro della CEDU bisogna ritenere violato il divieto di tortura soltanto quando la violazione costituisca una forma grave di trattamento capace di pregiudicare la dignità umana e ciò al fine di non banalizzare la sua applicazione. La Corte però si è attestata su posizioni più flessibili.

Così, non tutti gli atti di violenza rappresentano una violazione del divieto di cui al suddetto art. 3, ma integreranno la violazione di tale divieto soltanto quegli atti che sono rilevanti, ossia, che sono di una determinata gravità.

Il medesimo criterio viene utilizzato anche nella differenziazione degli atti di tortura dalle pene o trattamenti inumani o degradanti. La Corte EDU ha più volte ribadito che la tortura consiste nella più grave violazione del divieto contenuto nell'art. 3 CEDU e che in più ha una finalità e un soggetto attivo che agisce in modo doloso,

⁶ Lo statuto della Corte Penale Internazionale delle Nazioni Unite all'art. 7 non a caso esclude che il termine "tortura" si estenda al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate. Analogamente, la Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti trattamenti o punizioni, del 1984, ratificata dall'Italia nel 1988, all'art. 1 ribadisce che il termine "tortura" non se estende al dolore alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legali, ad esse inerenti o da esse provocate.

⁷ A. COLELLA, *Rassegna delle pronunce triennio 2008-2010 in tema di art. 3 CEDU* in www.penalecontemporaneo.it, 2011.

mentre le pene e i trattamenti sono conseguenze di una serie di circostanze capaci di aggravare la sofferenza della pena, per cui non esiste un soggetto determinato che agisce intenzionalmente o con una finalità.

Invece per quanto riguarda la differenza tra pena e trattamento inumano degradante, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, tale differenza risiede nel fatto che la pena o il trattamento degradante siano offese di natura emotiva, come sarebbe il caso, per esempio, delle umiliazioni, mentre i trattamenti inumani sono violenze fisiche o psicologiche meno gravi della tortura.

La pena dell'ergastolo (carcere a vita o pena perpetua) ancora presente nell'ordinamento giuridico italiano⁸ è molto discusso, sotto il profilo della (il)legittimità costituzionale⁹ e della (non) conformità con la disciplina dell'art. 3, CEDU, che vieta sia la tortura sia i trattamenti e le pene contrari al principio della dignità umana.

Dibattito: Il problema del “carcere a vita”

Già nei lavori dell'Assemblea costituente, infatti, si è posto il problema di conciliare la pena perpetua prevista dall'art. 22 del Codice Penale Rocco, con il nuovo art. 27 comma 3.

Il vivace dibattito giuridico che si è sviluppato nel corso degli anni ha subito un'importante battuta d'arresto nel 1974, quando la Corte Costituzionale ha ritenuto la pena dell'ergastolo compatibile con la funzione rieducativa della pena, poiché il condannato, dopo numerosi anni di carcere, avrebbe la possibilità di far rientro nella società attraverso la liberazione condizionale.

Nonostante la decisione del Giudice delle leggi abbia deluso le aspettative degli abolizionisti, a ben vedere essa ha offerto un prezioso argomento contro l'ergastolo, poiché di fatto esso è stato dichiarato costituzionalmente legittimo solo perché esistono istituti giuridici in

⁸ Art. 22, Codice Penale italiano “(I) La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. (II) Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto”.

⁹ Art. 27 comma 3, Costituzione italiana: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

grado di eliminarne il carattere perpetuo, e quindi solo nella misura in cui, in concreto, non sia carcere a vita.

In sostanza, si è affermato che la pena perpetua esiste solo in astratto, poiché nella pratica anche gli ergastolani hanno gli strumenti giuridici per poter lasciare gli istituti penitenziari, sicché l'ergastolo dovrebbe essere considerato alla stregua di una pena temporanea.

Le argomentazioni giuridiche utilizzate dalla Corte Costituzionale si sono poi rivelate prive di fondamento, poiché, a partire dai primi anni novanta, sull'onda della legislazione d'emergenza, si sono gettate le fondamenta per introdurre il c.d. ergastolo ostativo, che impedisce l'accesso alla liberazione condizionale, ed ai benefici penitenziari, agli autori di determinati reati.

Tale preclusione è tuttora vigente nell'ordinamento giuridico italiano, sicché l'ergastolo deve necessariamente intendersi come pena perpetua, poiché dura tutta la vita del condannato, e rappresenta l'unico caso (ad eccezione della pena di morte) in cui la pretesa punitiva dello Stato travalica i limiti del tollerabile e risucchia tutta la libertà dell'uomo, ed in definitiva l'uomo stesso.

L'unica possibilità che gli ergastolani hanno di veder aperte le porte del carcere è rappresentata da un proficuo percorso di collaborazione con la giustizia, poiché solo tale circostanza è ritenuta sintomatica di rieducazione e meritevolezza. Sussiste, infatti, un ragionamento di tipo presuntivo per cui se un condannato decide di non collaborare con l'Autorità giudiziaria (in modo da aprire le porte del carcere ad altri condannati), allora il processo risocializzante avviato nei suoi confronti non può ritenersi adeguatamente compiuto, sicché egli non può essere giudicato degno di una pena più umana.

Sulla base di tali argomentazioni l'ergastolo ostativo è ancora oggi ritenuto compatibile con le caratteristiche generalmente attribuite alla pena dall'art. 27 della Costituzione (Corte Cost. 2003), e per tale ragione il dibattito politico sull'abolizione della pena perpetua non può ritenersi superato, e deve proseguire con maggiore incisività a sostegno delle lotte che numerosi ergastolani stanno portando avanti nelle carceri di tutta Europa.

Non vi è motivo, infatti, di ritenere che la questione sull'abolizione dell'ergastolo sia superata e non sia più attuale, poiché

questa pena disumana, che viola la dignità dell'uomo e deve essere equiparata alla tortura, è tuttora presente nelle carceri italiane ed europee.

A partire dai dati statistici, che ci rivelano che in Italia sono 1.584 le persone condannate all'ergastolo, e fra queste ben 1.162 vivono tutti i giorni la condizione dell'ergastolo ostativo, ovvero della rassegnazione agghiacciante, determinata dall'assoluta impossibilità di uscire di prigione.

Alcuni di loro, però, non si sono rassegnati e stanno cercando di dare un senso alla galera, provano a cercare un confronto con la società, lanciando poteste di tipo pacifico e scrivendo lettere alla Magistratura di Sorveglianza. Tentano di spiegare ai giudici che rieducazione non significa collaborazione, e ci si può ritenere pronti per il rientro in società anche se non si è disposti a gettare un'altra persona nel vortice dell'ergastolo ostativo.

La disumanità e l'insopportabilità della pena dell'ergastolo trapela in particolar modo nella lettera che 310 detenuti hanno inviato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 31 maggio del 2007, chiedendogli di convertire l'ergastolo in pena di morte, poiché quest'ultima sarebbe meno dolorosa. Si dice, infatti:

“... l'ergastolo ti fa morire dentro a poco a poco. Più ti avvicini al traguardo più questo si allontana. L'ergastolo è una pena stupida perché non c'è persona che rimanga la stessa nel tempo. L'ergastolo è una morte bevuta a sorsi, perché non ci mettiamo d'accordo e smettiamo di bere tutti assieme?”.

La richiesta degli ergastolani è rimasta senza risposta, molti hanno auspicato riforme, ma nessuno ha voluto affrontare l'ipocrisia del sistema sanzionatorio italiano, che si è fatto bello attraverso la formale abolizione della pena di morte, ma al contempo ha introdotto la cosiddetta “pena di morte viva”, definizione con cui i detenuti si riferiscono all'ergastolo ostativo.

Per trovare una situazione completamente diversa basta andare in Belgio, dove pochi mesi fa un condannato all'ergastolo, Frank Van Den Bleeken (52 anni, detenuto da 29 anni), ha chiesto l'eutanasia, ed i giudici gliel'hanno concessa, definendo la sua sofferenza insopportabile.

Perché, allora, si dice che l'ergastolo non esiste? Non esistono

questi 1.584 detenuti? Non esiste quest'uomo che implora di morire, piuttosto di trascorrere tutti i giorni della sua vita dentro una cella senza via di uscita? Non esistono i 310 ergastolani che hanno chiesto la conversione della pena perpetua in pena di morte?

Effettivamente, per buona parte della società gli ergastolani non esistono, svaniscono dietro le sbarre del carcere a vita, relegati ai margini della società per un tempo indefinito, finché non decidono di collaborare o di morire. La voce degli ergastolani fa fatica ad uscire dalle mura carcerarie e quando ci riesce non trova ascolto, risuona nel silenzio dell'indifferenza, e questo avviene perché le ipocrite coscienze italiane si sentono a posto: "in Italia non esiste la pena di morte!".

In una prima fase storica l'ergastolo è vissuto come una conquista nel segno dell'umanizzazione della pena, visto che ha sostituito la pena capitale. La scelta di abolire la pena capitale, dopo una campagna di carattere internazionale guidata soprattutto dallo Stato italiano dove poi è stata istituita la Corte Penale Internazionale che ha sede a Aja, ha manifestato due principali aspetti:

Il primo e più importante aspetto riguarda l'irreversibilità della pena di morte che preclude definitivamente l'accesso alla giustizia impedendo l'eventuale revisione del processo. In altre parole, non c'è più speranza per i condannati.

Il secondo aspetto riguarda la penosità della pena capitale nel corso della storia. Il condannato a morte veniva sottoposto, dapprima, a pratiche di tortura dolorosissime e poi successivamente a strumenti di morte più celeri come la ghigliottina e comunque sempre esponendolo al ludibrio della folla.

Anche in tempi più recenti, con la pratica dell'impiccagione, della ghigliottina, della fucilazione, della sedia elettrica, della camera a gas e dell'iniezione letale, non c'è mai stata una garanzia dell'istantaneità e della non sofferenza della messa a morte con conseguenti possibili patimenti del condannato e comunque le esecuzioni sono state sempre pubbliche dinanzi ad un gruppo di persone più o meno esteso.

Con l'avvento delle nuove teorie sul carcere la prospettiva si è profondamente mutata, ferma restando la critica alla pena di morte laddove continua ad essere ancora applicata, si è cominciato a riflettere

sulla disumanità a sua volta della pena dell'ergastolo¹⁰ che rende innanzitutto più difficile la rieducazione del condannato perché toglie la speranza della libertà e della risocializzazione¹¹.

A ciò si aggiunga che le condizioni carcerarie degli ergastolani sono state abbastanza disumanizzanti, basta vedere le celle prive di *privacy*, senza le porte, con le grate, che espongono il condannato al continuo controllo delle guardie e allo sguardo degli altri detenuti, il problema del sovraffollamento, la questione della salute e della sessualità dentro il carcere, il lavoro e lo studio, la mancanza di personale capace di leggere i diritti degli stranieri extracomunitari e la conseguente non applicazione di una serie di benefici a tale categoria, ecc.

In Italia le due principali correnti di pensiero che si sono affermate sul regime carcerario degli ergastolani si suddividono nel modo che segue. La prima corrente di pensiero ha carattere nettamente abolizionista, perché a prescindere dal modo più o meno umanizzato dell'attuazione della pena, considera di per sé disumanizzante e contrario alla funzione rieducativa ed al corollario della dignità umana la perpetuità del vincolo carcerario.

Va ricordato che vi sono stati diversi disegni di legge volti a eliminare il regime del ergastolo dall'ordinamento giuridico italiano e che purtroppo non sono mai riusciti a ottenere il consenso tra i parlamentari. Ricordiamo, per esempio, che già nel 1998, durante il

¹⁰ Infatti, per Mereu l'ergastolo non aveva nulla di rieducativo, ma risultava ancora terrorizzante e crudele: “la pena resta, ancora non educativa ma terrorizzante. (...) L'ergastolo ha sostituito la pena di morte e, un'altra volta, ci troviamo con una pena che già nell'Ottocento, da tutti, era giudicata come ‘barbara’, ‘una straziante agonia’, ‘un morire a fuoco lento’”. I. MEREU, *La morte come pena*, Donzelli, 2000.

¹¹ Infatti queste sono le parole di Aldo Moro rivolte ai suoi studenti della Facoltà di Scienze politiche: “E, per quanto riguarda questa richiesta della pena, di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che, istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che privo com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte”. S. ANASTASIA e F. CORLEONE, *Le buone e tenaci ragioni per l'abolizione del ergastolo*, in *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona a cura di S. Anastasia e F. Corleone*, Ediesse, 2009, p. 11.

primo governo Prodi, il Senato ha approvato un disegno di legge per abolire l'ergastolo che, non godendo del necessario consenso, si è arenato per ragioni di opportunità politica. In quello stesso periodo, nel progetto del nuovo codice penale elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta da Carlo Federico Grosso, emerge una forte spinta abolizionista¹², che nemmeno questa volta ha ottenuto successo.

Anche alcune delle successive legislature hanno visto affiorare l'intenzione di abolire l'ergastolo, ma per diversi motivi, tra cui sicuramente si può citare l'instabilità politica e la mancanza di consenso, non hanno mai raggiunto tale obiettivo.

Neppure la via referendaria ha sortito alcun effetto così nel 1981 il referendum proposto dal Partito Radicale diretto all'abolizione del regime di cui all'art. 22 del codice penale. In quegli anni tormentati dalla criminalità organizzata di stampo mafioso e della criminalità politica la mancata abrogazione non fu certo una sorpresa.

Non a caso, nel 2007, un consistente numero di ergastolani, per la precisione 310, hanno firmato un appello rivolto al Capo dello Stato chiedendo l'abolizione dell'ergastolo. In tale appello l'ergastolo venne descritto come una pena più severa della morte stessa, "è una morte bevuta a sorsi", ed è stata fatta la seguente richiesta: "Signor presidente della Repubblica, siamo stanchi di morire un pochino tutti i giorni. Abbiamo deciso di morire una volta sola, le chiediamo che la nostra pena dell'ergastolo sia tramutata in pena di morte". Da tale appello emergeva l'incompatibilità dell'ergastolo con il principio di dignità umana.

L'argomento principale utilizzato dalla corrente che difende l'abolizione dell'ergastolo è la sua palese incompatibilità con i principi democratici del nostro ordinamento giuridico e con il contenuto dell'art. 27, comma 3, della Carta Costituzionale italiana, sia per quanto riguarda l'incongruità di tale regime con la rieducazione del condannato, sia per la sua palese incompatibilità con l'esigenza di pene

¹² È stato più volte sottolineato da Carlo Federico Grosso che l'ergastolo fosse tanto crudele quanto la pena di morte, perché consiste in una "pena di morte distillata. È sbagliato dire che è l'equivalente della pena di morte, perché si perderebbe la distinzione definitiva tra l'essere vivi e il non esserlo più". Per cui veniva dichiarata la somiglianza della brutalità della pena capitale e della condanna al carcere a vita.

e trattamenti conformi al principio della dignità umana¹³.

Infatti in dottrina è stato più volta ribadito che la pena dell'ergastolo non è solo in contrasto con i fini educativi della pena, ma anche con il precetto costituzionale contenuto nel medesimo art. 27 comma 3¹⁴.

Molto è stato detto pure sull'inefficacia dell'ergastolo "umanizzato", ciò è rivelato dallo sconcertante numero di "veri" ergastolani, cioè, quel numero di ergastolani che non sono mai usciti dallo stato di detenzione¹⁵. La percentuale di ergastolani fra i detenuti

¹³ "La pena infinita rappresenta una vera e propria negazione dei principi costituzionali dell'umanità e della finalità rieducativa della pena, che non si possono dare se essa non prevede un percorso, una possibilità (non solo teorica) di riscatto (non solo teorica) e di nuova libertà. L'ergastolo, al contrario, nega la speranza, elimina il futuro e trasforma il soggetto in oggetto, privandolo della sostanza stessa della propria umanità, di quel residuo di libertà e di responsabilità su di sé e sul proprio futuro che nessuna pena può legittimamente cancellare". S. ANASTASIA e F. CORLEONE, *Le buone e tenaci ragioni per l'abolizione del ergastolo*, in *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona a cura di S. Anastasia e F. Corleone*, Ediesse, 2009, p. 17. Per ulteriori informazioni sulla pena dell'ergastolo e sul suo volto di "pena di morte legalizzata" V. M. BIANCHI, *Poena sine fine. Sulla legittimità etica e costituzionale dell'ergastolo poena sine fine*. Cassazione Penale, fasci. 10, 2015, p. 3822B.

¹⁴ Va ricordato l'analogo percorso intrapreso dalla Germania che già dagli anni '70 ha scelto di mantenere il regime dell'ergastolo condizionandolo ad una serie di presupposti che possono sospendere la pena perpetua. Infatti, la Corte tedesca ha ribadito che l'ergastolo rappresenta una sottrazione di particolare gravità sui diritti fondamentali dei condannati che lo subiscono e che anche se non poteva essere esclusa dall'ordinamento giuridico tedesco, doveva essere ridimensionata e sottoposta a condizioni precise.

La Corte tedesca ha sostenuto che se lo Stato pretendesse privare i detenuti dalla loro libertà senza nemmeno avere una possibilità di poter tornare a partecipare alla società sarebbe incompatibile con il principio della dignità umana. Tale possibilità non poteva essere sottoposta all'arbitrio altrui, ma vincolata a precisi requisiti previsti dalla legge, di modo a tutelare di modo pieno il detenuto sottoposto a tale regime.

Mentre la Germania e l'Italia hanno scelto di mantenere l'istituto dell'ergastolo svuotandolo, il Portogallo e la Spagna hanno scelto di abolirlo a seguito del rinnovamento dei loro ordinamenti giuridici accaduto sempre negli anni '70.

¹⁵ Gli ergastolani condannati per i reati ostativi, circa 700 in Italia, non possono godere di alcun beneficio, sconti o permessi premio. Sono quasi tutti colpevoli di associazione mafiosa e si rifiutano di collaborare con la giustizia. Questi sono i cd. ergastolani veri, che non usciranno mai dal carcere.

in Italia aumenta più velocemente rispetto al numero di condannati a pene minori. Si può affermare che l'ergastolo esiste nella misura in cui ci siano ancora detenuti che scontino la pena del ergastolo e che non abbiano goduto dei benefici rivolti alla loro categoria.

La seconda corrente di pensiero è più incline ad un bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza pubblica e la funzione rieducativa della pena per il condannato. L'idea è quella di una flessibilità del regime carcerario in rapporto alla condotta del condannato che gli consenta di praticare spazi di autonomia e permessi all'esterno del carcere, contatti con i familiari tali da preservarne il più possibile la personalità nei suoi risvolti non criminali, la rieducazione e la risocializzazione. Tutto questo richiede naturalmente un costoso apparato di psicologi, assistenti sociali, ecc.

Tale corrente sostiene la necessità di mantenere il regime dell'ergastolo in vigore per contrastare una serie di reati considerati gravi e particolarmente violenti e lo ritiene più umanizzato in ragione dell'esistenza di una serie di benefici concessi agli ergastolani, come ad esempio, la libertà condizionale, di cui all'art. 176, comma 3 del Codice Penale, dopo aver scontato 26 anni di pena (all'epoca erano 28 anni di pena).

Quindi, l'argomento utilizzato in favore del carcere a vita è che l'ergastolo ha perso la sua natura rigida ed inflessibile ("l'ergastolo non esiste più"), ed è diventato un regime compatibile con la dignità umana, con la rieducazione della pena ed anche con gli obblighi, patti e convenzioni internazionali. I benefici concessi ai condannati a tale regime lo rendono qualcosa di molto diverso rispetto al carcere a vita del passato.

Un altro argomento utilizzato dai difensori dell'ergastolo fu che il principio di rieducazione del condannato di cui all'art. 27 comma 3 facesse riferimento al trattamento penitenziario e non ai tipi di pena previsti dal legislatore, riducendolo alla "redenzione morale del reo". Così facendo, si è sicuramente ridimensionata la questione della rieducazione, rendendola una versione "spoglia persino di quel minimo di dimensione sociale che pure i più rigorosi retribuzionisti avevano

riconosciuto¹⁶⁷.

Nel 1994 la Corte Costituzionale nella sentenza n. 168 si è espressa contro la pena dell'ergastolo nei riguardi dei minorenni ed ha censurato la circostanza che il codice penale, negli artt. 17 e 22, non esclude l'applicabilità della pena perpetua nei confronti di tali soggetti: da qui la declaratoria di incostituzionalità della normativa nella parte in cui per l'appunto non esclude i minorenni dalla pena dell'ergastolo.

In tale sentenza la Corte ha ritenuto opportuno chiarire il significato dei parametri costituzionali ai fini di analizzare e verificare la conformità della nostra legislazione agli obblighi assunti sul piano internazionale.

Tra gli obblighi internazionali assunti dal nostro paese, va ricordata, in particolare, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione EDU), il cui art. 3 prevede che "nessuno può essere sottoposto a torture o a pene inumane o degradanti". Tale norma si avvicina alla disciplina contenuta nel art. 27, comma 3, della nostra Carta costituzionale.

Com'è ovvio, un fanciullo non deve e non può essere penalmente responsabile come un adulto e se l'ergastolo ci pare crudele se applicato agli adulti è naturale che a maggior ragione non possa essere applicato ai minorenni, soggetti ancora in formazione.

L'aspetto importante di tale sentenza riguarda il fatto che l'ergastolo e la perpetuità della pena nei riguardi dei minorenni sono giudicati un istituto antagonista rispetto ai principi contenuti sia nella Costituzione sia nei patti internazionali e a nulla valgono gli eventuali benefici concessi agli ergastolani.

Nonostante le critiche nei confronti di tali argomenti, soltanto negli anni '70 la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla questione. La consulta del 1974 ha considerato costituzionalmente legittimo per il fatto di non consistere più nell'ergastolo vero e proprio.

La sentenza n. 264/1974 della Corte Costituzionale, con la quale l'ergastolo viene dichiarato conforme alla Costituzione, si è occupata del regime del "carcere a vita" sostenendo che tra le funzioni della pena

17 S. SENESE, *Per l'abolizione dell'ergastolo. Relazione al Senato della Repubblica in Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona a cura di S. Anastasia e F. Corleone*, Ediesse, 2009, p. 65.

non c'è soltanto la rieducazione del condannato ed ha sottolineato la necessità di dissuadere i soggetti dal commettere reati, di prevenzione e di difesa sociale.

La Corte Costituzionale, quindi, ha messo l'accento sul fatto che la tendenza alla rieducazione non fosse l'unico scopo della pena, affiancando a tale funzione quella dissuasiva, di difesa sociale e preventiva, di modo che il legislatore potesse comminare la pena dell'ergastolo sempre che essa risulti uno strumento indispensabile di intimidazione.

La Corte, quindi, ha ritenuto che l'ergastolo consiste in un "indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e la efferatezza della loro indole" e ha chiarito che l'ergastolo, pena formalmente perpetua, non lo era più dal punto di vista sostanziale, in virtù della possibilità della fruizione della liberazione condizionale.

La Corte però non si è occupata dal modo come la pena dell'ergastolo possa essere compatibile alla rieducazione del condannato, "ignorando la contraddizione e finalizzando anche la pena dell'ergastolo alla rieducazione e al reinserimento sociale¹⁷".

Per parte da dottrina (ed anche per la Corte Costituzionale), infatti, il fatto che il condannato all'ergastolo potesse avere il diritto alla liberazione condizionale¹⁸, ricorrendone le condizioni, significava la rottura del carattere irredimibile della perpetuità del cd. carcere a vita, venendo meno l'irrecuperabilità della pena dell'ergastolo a qualsiasi prospettiva di rieducazione e reinserimento sociale del condannato ed anche la sua disumanità.

La spiegazione di tale contraddizione emerge dall'analisi della

¹⁷ A. MARGARA, *L'ergastolo tra illegittimità e adeguamento costituzionale*, in *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona* a cura di S. Anastasia e F. Corleone, Ediesse, 2009, p. 47

¹⁸ La legge 10 ottobre 1986, n. 663 ha ampliato il beneficio della liberazione condizionale anche agli ergastolani, concedendo un abbuono di 45 giorni a semestre ai condannati che avessero partecipato alla rieducazione; ammetteva il condannato alla pena perpetua alla semilibertà dopo l'espiazione di 20 anni di pena; ha abbassato da 28 anni a 26 anni la pena che doveva essere scontata dall'ergastolano per avere accesso al beneficio della liberazione anticipata.

sentenza costituzionale n. 168/1994, riguardante l'applicazione dell'ergastolo ai minorenni. In tale sentenza, la Corte sostiene di aver già affrontato il problema della compatibilità del carcere a vita alla disciplina contenuta nell'art. 27, comma 3 della Costituzione di modo esaustivo nella sentenza n. 264/74 e che essa li ha ritenuti compatibili, "sul riflesso del carattere polifunzionale della pena".

Ciò che emerge da una lettura critica delle suddette sentenze è che nonostante la pena abbia un carattere polifunzionale, prevalgono le esigenze di prevenzione generale e difesa sociale rispetto alla pena tendente alla rieducazione del condannato e rispetto al principio della dignità umana. Tale esigenza verrebbe, quindi, soddisfatta attraverso la concessione della liberazione condizionata e dalle altre misure alternative previste dall'Ordinamento Penitenziario¹⁹.

La Corte Costituzionale si è pronunciata negli anni '90 con la sentenza del 2 luglio 1990, n. 313 ed ha affermato in modo esplicito che lo scopo rieducativo della pena non può essere oscurato dalle sue altre finalità, di modo a superare le sue precedenti pronunce.

Anche per chi sostiene che l'ergastolo sia ormai svuotato, visto che il legislatore e la Corte Costituzionale sono intervenuti diverse volte per renderlo più "umano", occorrerebbe chiedersi se tale istituto che esiste "soltanto nella carta" ancora possieda alcun carattere intimidatorio, poiché se esso da un lato è stato svuotato e dall'altro rappresenta una violazione del principio della dignità umana e dell'art. 27, comma 3 cristallizzata nella prassi giuridica, in entrambi casi risulta privo di sensi e dovrebbe essere rivalutato²⁰.

La Corte europea dei diritti del uomo, con la sentenza 09/07/2013, n. 66069, caso Vinter e altri c. Regno Unito, ha ribadito che la condanna all'ergastolo rappresenta, di per sé, una pena disumana con ripercussioni gravemente degradanti e che viola i diritti umani garantiti dalla Convenzione EDU. Tale sentenza è stata approvata con 16 voti a favore e soltanto uno contrario ed è di fondamentale

¹⁹ Legge 26 luglio 1975, n. 354, intitolata "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure delle misure privative e limitative della libertà".

²⁰ G. CALVI, *Tornare alla Consulta in Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona* a cura di S. Anastasia e F. Corleone, Ediesse, 2009, p. 77-82.

importanza perché segna l'inversione del filone interpretativo adottato dalla Corte fino a quel momento. Infatti, la Grande Camera si è occupata nel 2008 di una questione simile (caso Kafkaris c. Cipro, n. 21906, Grande Camera, sentenza 12/02/2008) in relazione al ricorso di un cittadino cipriota giudicato colpevole di omicidio premeditato, per il quale il Codice Penale cipriota prevede la pena dell'ergastolo. In questa occasione, la Corte europea ha riaffermato che la pena dell'ergastolo inflitta a un reo adulto non è di per sé incompatibile con alcuna disposizione convenzionale, e in particolare, con l'art. 3 CEDU, aggiungendo che laddove non sussista alcuna prospettiva di liberazione anticipata, l'inflizione dell'ergastolo può sollevare un problema di compatibilità con la disciplina del suddetto art. 3.

Con la sentenza del 2013 la Corte ha ribaltato il verdetto precedente e ha ribadito che il fine reintegrativo e rieducativo perdono la loro valenza nell'ipotesi del carcere a vita, il quale ove non sussista la possibilità di revisione della pena integra una violazione dei diritti umani, visto che l'impossibilità della scarcerazione è considerato un trattamento inumano e degradante contro il detenuto, con la conseguente violazione dell'art. 3 CEDU.

Questa pronuncia si rivela importante perché incide nel nostro ordinamento giuridico rafforzando la tendenza secondo cui in Italia gli ergastolani possono accedere alla liberazione condizionale, laddove abbiano dimostrato il loro ravvedimento e dopo aver espiato 26 anni di pena e godano degli altri permessi premi, come la semilibertà, il lavoro fuori le mura del carcere, ecc.: ma occorre rammentare ciò che si è detto in precedenza ossia che gli ergastolani condannati per i reati ostativi non possono godere di alcun beneficio, sconti o permessi premio, il che contrasta con la sentenza della Corte EDU da ultimo richiamata.

Conclusioni

È necessario sottolineare che le condizioni carcerarie in Italia sono spesso incompatibili con la dignità umana e per tale motivo, contrarie anche all'art. 3 CEDU e all'art. 27, comma 3 della nostra Carta Costituzionale. Bisognerebbe, quindi, valutare la compatibilità del ergastolo con la Costituzione italiana e con i patti internazionali

caso per caso tenendo conto la reale possibilità di ogni detenuto di utilizzare i benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario.

Ad ogni modo, bisogna ricordare che l'ergastolo rappresenta una concezione retributivista e vendicativa della pena, infatti il condannato va mandato in galera non per essere rieducato e reinserito nella società, ma per essere oggetto di una logica esemplare e vendicativa propria del diritto penale medievale²¹. Infatti Beccaria stesso affermava nella sua opera che la sostituzione della pena capitale con la pena perpetua è più crudele e più spaventosa per il condannato.

Occorrerebbe fare una riforma del sistema punitivo italiano capace di attuare i principi stabiliti sia dall'ordine costituzionale sia da quello internazionale, in modo da assicurare che venga applicato anche il principio del diritto penale minimo, ridimensionando le pene in funzione della dignità dei detenuti e in misura tale che ogni pena abbia una durata ragionevole.

Bibliografia consultata

- A. ESPOSITO, *Il diritto penale flessibile: quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, Giappichelli, 2008;
- A. PUGIOTTO; F. CORLEONE, *Il delitto della pena: pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Ediesse, 2012;
- C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Mondadori, 2012;
- G. CALVI, *Tornare alla Consulta in Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona* a cura di S. Anastasia e F. Corleone, Ediesse, 2009, p. 77-82;
- I. MEREU, *La morte come pena*, Donzelli, 2000;
- M. BIANCHI, *Poena sine fine. Sulla legittimità etica e costituzionale dell'ergastolo poena sine fine*. In *Cassazione Penale*, fasc. 10, 2015, p. 3822B;
- M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, 2011;
- S. ANASTASIA e F. CORLEONE, *Le buone e tenaci ragioni per l'abolizione del ergastolo*, in *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona* a cura di S. Anastasia e F. Corleone, Ediesse, 2009;
- S. SENESE, *Per l'abolizione dell'ergastolo. Relazione al Senato della Repubblica in Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona* a cura di S. Anastasia e F. Corleone, Ediesse, 2009, p. 63;

²¹ S. SENESE, *Per l'abolizione dell'ergastolo. Relazione al Senato della Repubblica in Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona* a cura di S. Anastasia e F. Corleone, Ediesse, 2009, p. 63.

Prevenir la tortura y los malos tratos: cambios en la cultura de los lugares de privación de libertad, in *Rivista APT*, 2013.

Abstract

The existence of life sentence in prison in the Italian judicial system does not scare judicial officials, that is why the Italian Constitutional Court has declared its constitutional legitimacy, highlighting its perpetual character. Life sentence has therefore been considered 'emptied' and humanised because of the existence of several benefits that are given to people serving life sentences, is this the truth? In reality, life imprisonment makes it difficult for the prisoner to be rehabilitated, and in modern prisons the prisoners dignity which should be protected by the Italian constitution does not seem to be respected by the organs of the European Union and international legislation.

Key-words: life sentence – human dignity – ECHR

Riassunto

L'esistenza del carcere a vita nell'ordinamento giuridico italiano non sembra sconvolgere la comunità dei giuristi, infatti la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'ergastolo, mettendone in risalto il carattere non perpetuo. L'ergastolo è considerato "svuotato" e umanizzato a causa dell'esistenza di una serie di benefici concessi agli ergastolani, sarà davvero così? In realtà, il carcere a vita rende difficile la rieducazione del condannato e nell'attuale contesto carcerario rappresenta un caso lampante di disattuazione del principio di dignità della persona tutelato dalla Costituzione italiana, dagli organi dell'Unione Europea e anche dal diritto internazionale.

Parole-chiavi: ergastolo – dignità umana – CEDU